

Egli non può dimenticare, come non lo dimentico io, che la sentenza, che omologa il concordato, passata in giudicato obbliga tutti i creditori. Divenuto questo il titolo, come può egli domandare una percentuale maggiore di quella, che fu pattuita col debitore e che egli accettò, contro cui non inorse. Se, per ipotesi, esistano crediti contestati di tanta importanza che la soluzione loro in uno od in altro senso sposti la offerta percentuale, facendola apparire troppo esigua se le contestazioni abbiano un esito favorevole pel debitore, i creditori, se si sono formati uno stesso convincimento, non accetteranno il concordato se non ad una percentuale maggiore, o con quelle riserve che reputeranno più conformi ai loro interessi. Questa è la soluzione netta, precisa, che debbono prendere i creditori, che sono i soli tutori dei propri interessi. Se invece pensano di accettare puramente e semplicemente quanto loro offrì il creditore, non possono lagnarsi della legge che li lascia liberi di tutelare come credono i loro interessi di cui sono i soli giudici. È egli possibile, per un morboso sentimentalismo, creare qui una aperta antinomia fra questa disposizione legislativa, che vorrebbe introdurre l'onorevole Vigna, e l'altra dell'articolo 25, che rende per tutti obbligatorio il concordato accettato ed omologato?

Gl'inconvenienti pratici, oltrechè i risultati nulli, sarebbero tanti e tali che sarebbe il rimedio peggiore del male. Come concepire una massa creditoria, una collettività disciolta col concordato? come riaprire una procedura chiusa? quale il titolo per agire contro il debitore? E poi se i creditori non hanno, come dice l'onorevole Vigna, interesse a proseguire il giudizio, che interesse avrà di farlo il debitore, soggiacendo a non lievi spese, se nell'esito non profittano i creditori? O non basterà questa sola considerazione per consigliare debitore e preteso creditore ad intendersi? anzi non sarà questa la via per costringere quello a subire le pressioni di questo pur di salvare qualche cosa?

Sono tanti e tali gli inconvenienti, cui menerebbe l'emendamento Vigna, che prego lo stesso a ritirarlo.

Vigna. Non ho proposto alcun emendamento: ho domandato uno schiarimento.

Sorani, *relatore*. Lo schiarimento è già dato da parte della Commissione, che reputa esser questo il senso e lo spirito della legge.

L'onorevole Pala dice che treva una specie di contraddizione...

Pala. (*Interrompendo*) Io desidererei in sostanza che all'ultimo comma dell'articolo 20 invece della parola « dichiara » si dicesse: « può dichiarare. »

Sorani, relatore. Non mi sembrava di avere male inteso: crede che l'articolo 3 non sia in armonia col disposto dell'articolo 20. Onorevole Pala, già le dissi che i casi sono diversi. (*Interruzione del deputato Pala*).

Mi lasci parlare.

Quando si tratta di concedere il concordato preventivo non si fa un giudizio *causa cognita*, non si approfondisce la situazione per vedere se il creditore sia in condizioni buone, ovvero disastrose; ma soltanto si guarda se concorrano le circostanze volute dalla legge nell'articolo 3; e se non concorrono, solo se v'è cessazione di pagamenti si dichiara fallimento (perchè la legge non permette la dichiarazione di fallimento quando non vi è cessazione di pagamenti). Ma se il concordato è rigettato perchè il debitore n'è immeritevole o per tutte le altre ragioni indicate nella legge, allora, constando dalla precedente procedura, che già ebbe corso, dalla percentuale offerta, minore sempre dall'intero, dalla sospensione avvenuta degli atti per fatto dell'ottenuta moratoria, ch'è in realtà la cessazione dei pagamenti, bisogna che venga di necessità la dichiarazione d'ufficio di fallimento a tutela della massa dei creditori.

Quindi io prego l'onorevole Pala di non insistere, perchè la Commissione non potrebbe seguirlo in questa via; tanto più che non ha fatto alcuna proposta in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

Aguglia. Mi permetto di fare osservare all'onorevole ministro ed alla Commissione il grave inconveniente a cui potrebbe dar luogo questo articolo 20.

Nella pratica avverrà certamente questo: che un debitore si metterà d'accordo con alcuni amici, per farli figurare con la veste di creditori. Costoro presenteranno i loro titoli fittizi, ed i creditori veri faranno opposizione. Intanto, in forza della disposizione in esame, le quote di questi fittizi creditori saranno accantonate, e si chiuderà il concordato preventivo. I creditori fittizi saranno riconosciuti tali in prosieguo, ed il debitore intascherà allegramente quelle quote accantonate, le quali sono così sottratte ai creditori veri. E non è questa una vera e propria truffa ai danni dei poveri creditori? Quella percentuale, sulla quale abbiamo tanto insistito, che sia del 40, del 45 o